

CONVENZIONE 15 novembre 1965 Convenzione relativa alla notificazione ("signification") e alla comunicazione ("notification") all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale¹²

Gli Stati firmatari della presente Convenzione:

Desiderando creare i mezzi idonei affinché gli atti giudiziari ed extragiudiziari che devono essere notificati o comunicati all'estero siano conosciuti dai loro destinatari in tempo utile,

Nell'intento di migliorare a tale scopo l'assistenza reciproca giudiziaria semplificando ed accelerando la procedura,

Hanno deciso di concludere una Convenzione al riguardo ed hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo 1

La presente Convenzione è applicabile, in materia civile e commerciale, in tutti i casi in cui un atto giudiziario o extragiudiziario debba essere trasmesso all'estero per esservi notificato o comunicato.

La Convenzione non si applica quando l'indirizzo del destinatario dell'atto non è conosciuto.

Capitolo I ATTI GIUDIZIARI

Articolo 2

Ciascuno Stato contraente designa una Autorità centrale che assume, in conformità agli articoli da 3 a 6, l'onere di ricevere le richieste di notificazione o di comunicazione provenienti da un altro Stato contraente e di darvi seguito.

L'Autorità centrale è organizzata secondo le modalità previste dallo Stato richiesto.

Articolo 3

L'Autorità o l'ufficiale ministeriale competenti in base alle leggi dello Stato di origine trasmette all'Autorità centrale dello Stato richiesto una richiesta in conformità alla formula modello allegata alla presente Convenzione, senza che sia necessaria la legalizzazione degli atti nè altra formalità equivalente.

La richiesta deve essere accompagnata dall'atto giudiziario o dalla copia, il tutto in duplice esemplare.

Articolo 4

Se l'Autorità centrale ritiene che le disposizioni della Convenzione non sono state rispettate, ne informa immediatamente il richiedente articolando i motivi di rilievo che riguardano la richiesta.

Articolo 5

L'Autorità centrale dello Stato richiesto procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell'atto:

a) o secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto per la notifica o la comunicazione degli atti redatti in questo paese e che sono destinati alle persone che si trovano nel suo territorio,

b) o secondo la forma particolare chiesta dal richiedente, purché tale forma non sia incompatibile con la legge dello Stato richiesto.

Salvo il caso previsto al comma precedente, lettera b), l'atto può sempre essere consegnato al destinatario che lo accetti volontariamente.

Se l'atto deve essere notificato o comunicato in conformità al primo comma, l'Autorità centrale può chiedere che l'atto sia redatto o tradotto nella lingua o in una delle lingue ufficiali del suo paese.

La parte della richiesta conforme alla formula modello allegata alla presente Convenzione, che contiene gli elementi essenziali dell'atto, viene consegnata al destinatario.

Articolo 6

¹ Traduzione non ufficiale.

² La presente convenzione è stata ratificata con L. 6 febbraio 1981, n. 42.

L'Autorità centrale dello Stato richiesto o ogni autorità che esso abbia designato a tal fine, redige un'attestazione secondo la formula modello allegata alla presente Convenzione.

L'attestazione dà atto dell'esecuzione della richiesta; indica la forma, il luogo e la data dell'esecuzione nonché la persona alla quale l'atto è stato consegnato. Se del caso, precisa il fatto che ne ha impedito l'esecuzione.

Il richiedente può chiedere che l'attestazione che non sia redatta dall'Autorità centrale o da un'autorità giudiziaria venga vistata da una di queste autorità.

L'attestazione è direttamente indirizzata al richiedente.

Articolo 7

Le annotazioni stampate nella formula modello allegata alla presente Convenzione sono obbligatoriamente redatte o in lingua francese o in lingua inglese.

Possono, inoltre, essere redatte nella lingua o una delle lingue ufficiali dello Stato d'origine.

Gli spazi bianchi corrispondenti a tali annotazioni sono riempiti o nella lingua dello Stato richiesto o in lingua francese o in lingua inglese.

Articolo 8

Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di far procedere direttamente, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alle notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari, alle persone che si trovano all'estero.

Ogni Stato può dichiarare di opporsi all'uso di tale facoltà sul suo territorio, salvo che l'atto debba essere notificato o comunicato ad un cittadino dello Stato di origine.

Articolo 9

Ciascuno Stato contraente, inoltre, ha la facoltà di utilizzare la via consolare per trasmettere, per la notifica o la comunicazione, atti giudiziari alle autorità di un altro Stato contraente che quest'ultimo ha designato.

Se circostanze eccezionali lo esigono, ogni Stato contraente ha la facoltà di utilizzare, per gli stessi fini, la via diplomatica.

Articolo 10

La presente Convenzione non è di ostacolo, salvo se lo Stato di destinazione dichiara di opporvisi:

- a) alla facoltà di indirizzare direttamente, tramite la posta, atti giudiziari alle persone che si trovano all'estero;
- b) alla facoltà, per gli ufficiali ministeriali, i funzionari o le altre persone competenti dello Stato di origine, di far procedere a notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari direttamente tramite ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti dello Stato di destinazione;
- c) alla facoltà, per ogni persona interessata ad un procedimento giudiziario, di far procedere a notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari direttamente tramite gli ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti dello Stato di destinazione.

Articolo 11

La presente Convenzione non si oppone a che degli Stati contraenti si accordino per ammettere, ai fini della notificazione o della comunicazione di atti giudiziari, altre vie di trasmissione diverse da quelle previste dagli articoli che precedono ed in particolare la comunicazione diretta tra le loro rispettive autorità.

Articolo 12

Le notificazioni o comunicazioni degli atti giudiziari provenienti da uno Stato contraente non possono dar luogo al pagamento o al rimborso di tasse o spese per i servizi dello Stato richiesto.

Il richiedente è tenuto a pagare o rimborsare le spese causate da:

- a) l'intervento di un ufficiale ministeriale o di una persona competente secondo la legge dello Stato di destinazione;
- b) l'adozione di una forma particolare.

Articolo 13

L'esecuzione di una richiesta di notifica o di comunicazione in conformità alle disposizioni della presente Convenzione non può essere rifiutata se non quando lo Stato richiesto ritiene che l'esecuzione sia tale da arrecare pregiudizio alla propria sovranità o sicurezza.

L'esecuzione non può essere rifiutata per il solo motivo che la legge dello Stato richiesto rivendica la competenza giudiziaria esclusiva nell'affare in causa o non conosce mezzi legali che rispondano all'oggetto della domanda.

In caso di rifiuto, l'autorità centrale ne informa immediatamente il richiedente indicandone i motivi.

Articolo 14

Le difficoltà che potrebbero sorgere in occasione della trasmissione, a scopo di notifica o di comunicazione, di atti giudiziari saranno appianate per via diplomatica.

Articolo 15

Quando un atto introduttivo o un atto equivalente sia stato trasmesso all'estero per la notifica o la comunicazione, secondo le disposizioni della presente Convenzione e il convenuto non compare, il giudice è tenuto a soprassedere alla decisione fintanto che non si abbia la prova:

- a) o che l'atto è stato notificato o comunicato secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti redatti in tale Paese e destinati alle persone che si trovano sul suo territorio,
- b) o che l'atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua dimora secondo un'altra procedura prevista dalla presente Convenzione, e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione o la comunicazione sia la consegna ha avuto luogo in tempo utile perchè il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi.

Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di dichiarare che i propri giudici, nonostante le disposizioni del primo comma, possono decidere se sussistono le seguenti condizioni, benché nessuna attestazione che dia atto della notificazione o comunicazione, o della consegna, sia stata ricevuta:

- a) l'atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dalla presente Convenzione;
- b) dalla data di invio dell'atto è trascorso un termine che il giudice valuterà in ciascun caso particolare e che sarà di almeno sei mesi;
- c) malgrado ogni diligenza utile presso le autorità competenti dello Stato richiesto, non è stata ottenuta un'attestazione.

Il presente articolo non osta a che, in caso di urgenza, il giudice ordini ogni misura provvisoria conservativa.

Articolo 16

Quando un atto introduttivo o un atto equivalente ha dovuto essere trasmesso all'estero per la notifica o la comunicazione, secondo le disposizioni della presente Convenzione e una decisione è stata emessa nei confronti di un convenuto non comparso, il giudice ha la facoltà di rimuovere la preclusione derivante per il convenuto dallo scadere del termine di impugnazione, se sussistono le seguenti condizioni:

- a) il convenuto, senza che vi sia colpa da parte sua, non ha avuto conoscenza dell'atto in tempo utile per difendersi e della decisione per impugnarla;
- b) i motivi di impugnazione del convenuto non sembrano del tutto privi di fondamento.

La richiesta di rimuovere la preclusione è inammissibile se non è formulata entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.

Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di dichiarare che tale richiesta è inammissibile se è formulata dopo lo scadere di un termine che esso preciserà nella propria dichiarazione, purché tale termine non sia inferiore ad un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione.

Il presente articolo non si applica alle decisioni che riguardano lo stato delle persone.

Capitolo II ATTI EXTRAGIUDIZIARI

Articolo 17

Gli atti extragiudiziari delle autorità degli ufficiali "ministeriali" di uno Stato contraente possono essere trasmessi per la notificazione o la comunicazione in un altro Stato contraente nei modi ed alle condizioni previste dalla presente Convenzione.

Capitolo III DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 18

Ogni Stato contraente può designare, oltre alla Autorità centrale, altre autorità, di cui determinerà le competenze.

Tuttavia, il richiedente ha sempre il diritto di rivolgersi direttamente alla Autorità centrale.

Gli Stati federali hanno la facoltà di designare più Autorità centrali.

Articolo 19

La presente Convenzione non si oppone a che la legge interna di uno Stato contraente permetta altre forme di trasmissione non previste negli articoli precedenti, per fini di notifica o di comunicazione, sul proprio territorio, degli atti che provengono dall'estero.

Articolo 20

La presente Convenzione non si oppone a che taluni Stati contraenti si accordino per derogare:

- a) all'art. 3, comma 2, per quanto concerne l'esigenza del duplice esemplare degli atti trasmessi;
- b) all'art. 5, comma 3, e all'art. 7, per quanto concerne l'uso delle lingue;
- c) all'art. 5, comma 4;
- d) all'art. 12, comma 2.

Articolo 21

Ciascuno Stato contraente notificherà al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi al momento del proprio strumento di ratifica o d'adesione, o successivamente:

- a) la designazione delle autorità previste dagli articoli 2 e 18;
- b) la designazione delle autorità competenti a redigere l'attestazione prevista dall'art. 6;
- c) la designazione dell'autorità competente a ricevere gli atti trasmessi per via consolare secondo l'art. 9.

Notificherà, se del caso, alle stesse condizioni:

- a) la propria opposizione alla adozione delle vie di trasmissione previste dagli articoli 8 e 10;
- b) la dichiarazione prevista dall'art. 15, comma 2, e dall'art. 16, comma 3;
- c) ogni modifica delle designazioni, dell'opposizione e delle dichiarazioni di cui sopra.

Articolo 22

La presente Convenzione sostituirà, nei rapporti fra gli Stati che l'avranno ratificata, gli articoli da 1 a 7 delle Convenzioni relative alla procedura civile, rispettivamente firmate all'Aja, il 17 luglio 1905 e il 1° marzo 1954, purchè detti Stati siano Parti all'una o all'altra di dette Convenzioni.

Articolo 23

La presente Convenzione non pregiudica l'applicazione dell'art. 23 della Convenzione relativa alla procedura civile, firmata all'Aja, il 17 luglio 1905, nè dell'art. 24 di quella firmata all'Aja il 1° marzo 1954.

Detti articoli non sono tuttavia applicabili se non nel caso in cui si faccia uso di modi di comunicazione identici a quelli previsti da dette Convenzioni.

Articolo 24

Gli accordi aggiuntivi alle dette Convenzioni del 1905 del 1954, conclusi dagli Stati contraenti, sono considerati egualmente applicabili alla presente Convenzione, a meno che gli Stati interessati non convengono diversamente.

Articolo 25

Senza pregiudizio dell'applicazione degli articoli 22 e 24, la presente Convenzione non deroga alle Convenzioni in cui gli Stati contraenti siano o saranno Parti e che contengono delle disposizioni sulle materie regolate dalla presente Convenzione.

Articolo 26

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentati alla Decima sessione della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato.

Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.

Articolo 27

La presente Convenzione entrerà in vigore il 50° giorno successivo al deposito del terzo strumento di ratifica previsto dall'art. 26, comma 2.

La Convenzione entrerà in vigore, per ciascuno Stato firmatario che la ratifichi successivamente, il 60° giorno dopo il deposito del proprio strumento di ratifica.

Articolo 28

Ciascuno Stato non rappresentato alla Decima sessione della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato potrà aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore in virtù dell'art. 27, comma 1. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi. La Convenzione entrerà in vigore per detto Stato solo in mancanza di opposizione da parte di uno Stato che ha ratificato la Convenzione prima di tale deposito, notificata al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi entro un termine di 6 mesi a partire dalla data nella quale il Ministero gli avrà notificato detta adesione.

In mancanza di opposizione, la Convenzione entrerà in vigore per lo Stato aderente il primo giorno del mese che segue la scadenza dell'ultimo dei termini menzionati all'articolo precedente.

Articolo 29

Ciascuno Stato, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, potrà dichiarare che la presente Convenzione si estenderà all'insieme di territori che esso rappresenta sul piano internazionale, o ad uno o più di essi. Tale dichiarazione avrà effetto al momento dell'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato.

Successivamente, ogni estensione di tale natura sarà notificata al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.

La Convenzione entrerà in vigore, per i territori contemplati dall'estensione, il 60° giorno successivo alla notificazione di cui al comma precedente.

Articolo 30

La presente Convenzione avrà la durata di 5 anni a partire dalla data della sua entrata in vigore in conformità all'art. 27, comma 1, anche per gli Stati che l'avranno notificata o vi avranno aderito successivamente.

La Convenzione sarà rinnovata tacitamente ogni 5 anni, salvo denuncia.

La denuncia sarà notificata, almeno 6 mesi prima dello scadere del termine di 5 anni, al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.

Essa potrà limitarsi a taluni territori ai quali si applica la Convenzione.

La denuncia avrà effetto solo nei confronti dello Stato che l'avrà notificata. La Convenzione resterà in vigore per gli altri Stati contraenti.

Articolo 31

Il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi notificherà agli Stati di cui all'art. 26, nonché agli Stati che avranno aderito in conformità alle disposizioni dell'art. 28:

- a) le firme e le ratifiche di cui all'art. 26;
- b) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dell'art. 27, comma 1;
- c) le adesioni di cui all'art. 28 e la data in cui esse avranno effetto;
- d) le estensioni di cui all'art. 29 e la data in cui esse avranno effetto;
- e) le designazioni, l'opposizione e le dichiarazioni di cui all'art. 21;
- f) le denunce di cui all'art. 30, comma 3.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto all'Aja, il 15 novembre 1965, in lingua francese e inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi e una copia del quale, munita di certificazione di conformità, sarà consegnata, per la via diplomatica, a ciascuno degli Stati rappresentati alla Decima sessione della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato.